



FROSINONE - Non si parla d'altro. I conguagli tariffari sul **servizio idrico**, attuati da **Acea** nel territorio dell'

Ato5,

ovvero della provincia di Frosinone, stanno generando una vera e propria protesta sociale.

Cittadini, associazioni e comitati stanno cercando di capire, se e come è possibile impugnare le salate bollette dell'acqua che stanno arrivando, in questi giorni, nelle case.

Monta la polemica politica, oltre che contro Acea per via del conguaglio degli anni **2006-2011** a cui si riferiscono le bollette, anche contro i

sindaci

, per via degli aumenti votati nel luglio scorso nell'assemblea d'ambito.

Questa mattina da parte sua Acea in un comunicato ha spiegato così la vicenda: "La somma corrispondente ai conguagli tariffari per i quali la società ha dato corso al recupero, non l'ha certo stabilita Acea Ato 5, ma è stata quantificata da un

Commissario

ad acta nominato dal Tar Lazio sez. Latina nella persona dell'allora Direttore dell'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (Ente regolatore anche del Servizio Idrico e massima Autorità nazionale in materia), con propria Determina del 30 maggio 2013.

L'ammontare dei conguagli -precisa la nota di Acea -è stato determinato in **75,18 mln** di euro, al netto delle penali per

9,312 mln

che il Commissario ha inteso applicare alla società. La Determina commissariale è stata impugnata innanzi al Tar dall'Ente d'Ambito che evidentemente ha ritenuto non corretta la quantificazione dei conguagli.

Visto il ricorso dell'Ente d'Ambito, Acea Ato 5 si è costituita in giudizio proponendo a sua volta ricorso incidentale contestando l'ammontare delle penali.

I ricorsi sono tuttora pendenti innanzi al Tar il quale non ha ancora calendarizzato l'udienza per la discussione nel merito della causa.

Va evidenziato tuttavia - proseguono dall'Acea - che la Determina commissariale del **30 maggio 2013**

, ancorché impugnata sia dall'Ente d'Ambito che da Acea Ato 5, è un atto amministrativo pienamente valido ed efficace a tutti gli effetti, posto che il legale dell'Ente d'Ambito, il quale ha inizialmente chiesto al Tar la sospensione dell'efficacia della Determina, ha successivamente ritirato l'istanza cautelare.

Posto che la Determina commissariale è quindi un atto esecutivo, Acea Ato 5 ne ha dato legittimamente esecuzione ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato A della Deliberazione 643/2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, il quale prevede espressamente il recupero di tali conguagli in un arco temporale di tre anni, equivalente, nel nostro caso, a **12 fatturazioni**

Va altresì sottolineato che la quantificazione ed approvazione dei conguagli entro la data del 30.06.2014 da parte dell'Ente d'Ambito, prevista all'art. 31 Allegato A della citata deliberazione 643/2013, non si applica al caso specifico di Acea Ato 5, in quanto a tali attività ha già provveduto il Commissario ad acta con la propria determina del 30 maggio 2013, che ribadiamo essere a tutti gli effetti valida, efficace ed esecutiva.

In altre parole, per procedere alla fatturazione dei conguagli, **Acea Ato 5** non aveva la necessità di un preventivo pronunciamento dell'Ente d'Ambito, in quanto tale pronunciamento è già avvenuto con la Determina commissariale.

Circostanza questa che la società, prima di avviare la fatturazione dei conguagli, ha per scrupolo verificato con la stessa Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico.

"Quanto deliberato dalle Conferenze dei Sindaci del 5 marzo 2014 e del 14 luglio 2014 -spiega poi Acea - nulla ha a che vedere con il recupero dei conguagli tariffari; recupero che è stato avviato invece in attuazione della Determina del Commissario ad acta e di una deliberazione

Servizio idrico, Acea: "Conguagli 2006-2011 legittimi perché decisi da Commissario ad acta"

Scritto da REDAZIONE

Giovedì 18 Settembre 2014 12:45 -

dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, a cui i Sindaci sono evidentemente estranei".

Le bollette emesse da Acea Ato 5 "sono quindi legittime e come tali vanno pagate dagli utenti. In ogni caso la società, per le eventuali situazioni di disagio economico e di difficoltà a far fronte alle bollette che ci dovessero essere rappresentate dagli utenti, è come sempre aperta e disponibile, caso per caso, a considerare forme rateali di pagamento".